



# COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 – Tel. 0332 625511 – Fax 0332626042

[www.comune.laveno.va.it](http://www.comune.laveno.va.it)

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 27 del 29/06/2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE E SOGLIA DI ESENZIONE.**

L'anno 2012, addì ventinove del mese di giugno alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Giacom Grazziella, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	GIACON GRAZIELLA	SI	NO
2	BINI LUCA	NO	SI
3	DE BERNARDI GIANCARLO	SI	NO
4	CALDESIO FEDERICO	SI	NO
5	DETTONI MARCO	SI	NO
6	COSTANTINI PIER LUIGI	SI	NO
7	BERTAGNA MASSIMO	SI	NO
8	CAMARDA LUIGI	NO	SI
9	BRUNELLA MARCO	SI	NO
10	QUAGGIOTTO ALESSANDRO	SI	NO
11	RIMAZZA VALERIO	SI	NO
12	VECCHIO ANDREA	SI	NO
13	IELMINI ERCOLE	NO	SI
14	ANANIA FRANCESCO	NO	SI
15	BEVILACQUA PAOLA SABRINA	NO	SI
16	ARIOLI MARIA ROSA	NO	SI
17	REGGIORI ALVARO	NO	SI

**PRESENTI : 10**

**ASSENTI : 7**

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Dipasquale

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori: **BIANCHI ROBERTO**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29 giugno 2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE E SOGLIA DI ESENZIONE.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sulla relazione dell'Assessore al bilancio Quaggiotto Alessandro;

**VISTA** la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**VISTO** l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

**VISTO** l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**CONSIDERATO** che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata in argomento con apposito regolamento;

**RILEVATO** che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

**PRESO ATTO** che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

**CONSIDERATO** che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

**PRESO ATTO** che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che all'art. 5 del suddetto decreto è disposta "*la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa*";

**VERIFICATO** che la facoltà di istituire o aumentare l'addizionale di cui trattasi era limitata alla misura massima, nei primi due anni, dello 0,4 %, con una percentuale massima annua dello 0,2%;

**OSSERVATO** che ad opera dell'art. 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come modificato con L. 14 settembre 2011, n. 148, è stato abrogato il citato art. 15, eliminandolo i vincoli da esso dettati;

**VALUTATO** che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

**RILEVATO** altresì che il legislatore con l'art. 1, comma 11 del citato D.L. 13 agosto 2011 n. 138/2011 così come convertito dalla L. 148/2011 e modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 214/2011, ha previsto che "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.";

**PRESO ATTO** che la soglia di esenzione prevista dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, è stabilita unicamente in ragione al possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**RILEVATO** che il Comune di Laveno Mombello ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con delibera di consiglio comunale n. 14 del 30.03.2007, in vigore dal 1° gennaio 2007, approvando il regolamento dell'addizionale comunale IRPEF, stabilendo l'aliquota nella misura di 0,5 punti percentuali e la soglia di esenzione in euro 10.000,00 euro;

**DATO ATTO** che per le annualità dal 2007 al 2011 non sono state apportate variazioni al Regolamento di cui trattasi;

**PRESO ATTO** che è intendimento di questa amministrazione diversificare le aliquote in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

**PRESO ATTO** che la normativa vigente ha stabilito i seguenti scaglioni di reddito con le corrispondenti aliquote per la determinazione dell'I.R.P.E.F.:

da 0 a 15000 €	→ 23%
da 15001 a 28000 €	→ 27%
da 28001 a 55000 €	→ 38%
da 55001 a 75000 €	→ 41%
oltre 75000 €	→ 43%

**RITENUTO** di dover adeguare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. adottando le seguenti aliquote:

da 0 a 15000 €	→ 0,50%
da 15001 a 28000 €	→ 0,55%
da 28001 a 55000 €	→ 0,70%
da 55001 a 75000 €	→ 0,75%
oltre 75000 €	→ 0,80%

**RITENUTO** altresì di elevare la soglia di esenzione a 15.000,00 euro, limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

**CONSIDERATO** che con tali aliquote, tenendo conto della soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000,00 euro si effettuata una stima di gettito di euro 615.000,00, utilizzando i calcoli del gettito atteso resi disponibili sul "sul sito web: <http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/>

**DATO ATTO** che il gettito previsto per l'anno 2012 assicura il pareggio economico del bilancio di previsione dell'esercizio stesso e consente di mantenere i livelli dei servizi a favore dell'utenza;

**RILEVATO** che è pertanto necessario modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**VISTA** la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo i contenuti sopra evidenziati, allegato alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 169, della legge n° 296 del 27.12.2006, "Legge Finanziaria 2007", ha rinviato in via generale alla data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta;

**Visto** l'art. 42 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, in merito alla competenza dell'organo deliberante;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso, dal Responsabile del Settore Entrate, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo del 18.08.2000 n° 267;

**VISTO** il D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:

- Consiglieri assegnati : n. 17
- Consiglieri presenti : n. 10
- Voti favorevoli : n. 10
- Voti contrari : n. //
- Astenuti : n. //

## **DELIBERA**

1. **La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**
2. **DI APPORTARE** le conseguenti modifiche al regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 30.03.2007 ;
3. **DI RIAPPROVARE** così come modificato, il regolamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;
4. **DI DARE ATTO** che, a norma dell'articolo 2 comma 2 del regolamento approvato, per l'anno 2012 sono stabilite, nel rispetto del principio di progressività, le aliquote dell'addizionale, da applicarsi agli scaglioni di reddito come determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella seguente misura:

da 0	a	15.000 euro	0,50%
da 15.001	a	28.000 euro	0,55%
da 28.001	a	55.000 euro	0,70%
da 55.001	a	75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro			0,80%

5. **DI DARE ALTRESI' ATTO** che, come previsto dall'articolo 3 del Regolamento approvato, l'addizionale comunale non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 15.000,00. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote approvate all'intero reddito complessivo.
6. Le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 1 gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs 15.12.1997 n° 446;
7. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della L. 296 del 27.12.2006, secondo le modalità previste dal decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, e secondo la previsione normativa di cui al DL n. 201/2011 art. 13 comma 15, come convertito in legge 214/2011. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico.

**COMUNE di Laveno Mombello**

**(Provincia di Varese)**

**REGOLAMENTO**

**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

**(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

**Articolo 1**  
**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

1. Il Comune applica l'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano il domicilio fiscale nel comune stesso. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.lgs n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998 n. 191, e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).

**Articolo 2**  
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/1997 e successive modificazioni, il Comune determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non possa eccedere quanto previsto dalle norme statali vigenti.
2. Per l'anno 2012, sono stabilite, nel rispetto del principio di progressività, le aliquote dell'addizionale, da applicarsi agli scaglioni di reddito come determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella seguente misura:

da 0	a	15.000 euro	0,50%
da 15.001	a	28.000 euro	0,55%
da 28.001	a	55.000 euro	0,70%
da 55.001	a	75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro			0,80%

2. Le aliquote di cui al comma precedente si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

**Articolo 3**  
**ESENZIONI**

1. L'addizionale comunale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00, di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'articolo 2 del presente regolamento all'intero reddito complessivo.

**Articolo 4**  
**VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo modalità previste dall'art. 1 del D.lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1 comma 143 della legge 296/2006.

**Articolo 5**  
**RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al quadro normativo vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tal caso, in attesa della modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**Articolo 6**  
**NORMA FINALE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs 15.12.1997 n. 446.



Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29 giugno 2012.

Addì, 29/06/2012

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Antonio Dipasquale

Il presente Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 23/07/2012 senza opposizioni e/o osservazioni.

Addì, 08/08/2012

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Antonio Dipasquale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE  
PERSONE FISICHE - ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE E SOGLIA DI  
ESENZIONE.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Addì, 22/06/2012

IL RESPONSABILE  
F.to Rag. Cristina Violini.

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Giacon Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Antonio Dipasquale

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 06/07/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Dipasquale

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 23/07/2012 per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Dipasquale

- 
- Atto senza contenuto dispositivo.  
 Atto di indirizzo politico.  
 Atto senza produzione di effetti giuridici.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Dipasquale

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione sarà esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Dipasquale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Laveno Mombello  
23/07/2012

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
F.to Dott. Bruno Bresciani